Conto corrente con la posta | Anno 79° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 13 aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor dott. H. G. von Mackensen il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Germania, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 10 aprile 1938 - Anno XVI

(1396)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

(Regio decreto 30 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1938-XVI, registro 23 Africa Italiana, foglio 296).

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze armate della Somalia e dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

MEDAGLIA D'ORO.

Pietrocola Salvatore di Domenico e di Favella Angela, nato a Minervino Murge il 16 dicembre 1905, brigadiere dei CC. RR. del Corpo indigeni della Somalia (*alla memoria*). In commutazione della medaglia di argento concessa sul campo e sanzionata con R. decreto 3 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1936, registro n. 16, Colonie, foglio 340. — Partecipava a tutti i combattimenti della battaglia del Ganale Doria, distinguendosi per esemplare coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. A Malca Guba, in un momento estremamente critico e difficile dell'azione, visto cadere il suo capitano, incitava e trascinava all'assalto i pochi uomini superstiti. Ferito gravemente, continuava a combattere fino a che una seconda e mortale ferita troncava la generosa esistenza. Fulgido esempio di eroismo e di spirito di sacrificio. — Galgalò, Negheili, Uaddarà, Uacille, Uela, Malca Guba, 11 gennaio - 2 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

De Grenet Filippo di Carlo e di Teresa Ricciardi, nato a Napoli il 10 ottobre 1904, sottotenente complemento del III gruppo bande. — Volontario in A. O. dopo essere stato funzionario della Regia legazione in Addis Abeba, dimostrava in ogni occasione volontà e slancio ammirevoli. Guidava con perizia e con successo varie ardite ricognizioni. Entrato primo a Dagamedò e Farso. Con una pattuglia compiva il rastrellamento di una delle colline dominanti Harrar, snidandone numerosi nuclei nemici e catturando armi e prigionieri. Chiaro esempio di ardimento, di disciplina e di alto sentimento del dovere. — Segag 20 aprile, Maleico 21-22 aprile, Dagamedò 23 aprile, Farso 2-3 maggio, Harrar 8 maggio, Combolcià, 11 maggio 1936-XIV.

Giardini A. Renato fu Attilio e di Icardi Margherita, nato ad Acqui il 13 dicembre 1895, tenente complemento del Corpo indigeni della Somalia. — Già console in Harrar, dove aveva svolto proficua azione di penetrazione politica fra le popolazioni dell'Harrar, volle prendere parte attiva alle operazioni arruolandosi volontario. Prode ufficiale addetto al servizio informazioni, per meglio assolvere il suo compito non esitava a compiere ardite ricognizioni avanti alle proprie truppe. Durante la cruenta battaglia di Birgot e le successive operazioni, si recava e permaneva lungamente coi reparti avanzati sottoposti a intenso fuoco nemico per interrogare i prigionieri e raccogliere notizie. Anche nei momenti più tragici della lotta, conservava ammirevole calma e dava altissima prova di valore militare. — Campagna A. O. 1936-XIV.

Grassi Gino di Carlo e di Console Giuseppina, nato a Novara il 31 gennaio 1909, tenente in s.p.e. nel 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico. — Comandante di plotone fucilieri, di estrema ala sinistra dello schieramento del battaglione, avuto l'incarico di rimuovere le resistenze nemiche sul suo fronte e di ricercare il collegamento con un reparto di avanguardia di altro battaglione, nell'assolvimento del suo compito, incontrata una mitragliatrice nemica che sparava con molta efficacia, sul fianco e sul tergo delle compagnie del battaglione, fronteggiava bravamente con le mitragliatrici leggere l'arma avversaria, mentre con un nucleo di fucilieri ne tentava l'aggiramento. Giunto a breve distanza da essa la assaltava e costringeva così il nemico a precipitosa fuga. Il giorno seguente si distingueva ancora per coraggio e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrak, Gianagobo, 15-16 aprile 1936-XIV.

Garioni Alfredo fu Giuseppe e di Branchi Giovanna, nato ad Orzinuovi (Brescia) il 29 febbraio 1896, 1° capitano nel 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico. — Comandante interinale di battaglione, dopo una giornata di aspri combattimenti per liberare un tratto della sponda destra dell'uadi Korrak, che occupava saldamente, ricevuto, il giorno successivo, l'ordine di avanzare per costituire una testa di ponte, rastrellando contemporaneamente un tratto dell'uadi stesso, fortemente occupato da grossi reparti avversari in caverne, e con molte mitragliatrici, assolveva il compito con perizia pari al valore, servendo di esempio ai suoi dipendenti. — Uadi Korrak, Gianagobo, 15, 16, 17 aprile 1936-XIV.

Lazzarini Ottorino di Guido e di Evelina De Santis, nato a Roma il 12 aprile 1909, sottotenente complemento 3° reggimento fanteria coloniale (*alla memoria*). — Volontario per l'A. O., ricevuto il compito di avvolgere ed eliminare un nido di mitragliatrici, con slancio ed ardimento trascinava il suo plotone all'attacco al grido di « Viva l'Italia! ». Mentre stava per cogliere la vittoria una raffica lo colpiva a morte. Moriva incitando ancora il suo plotone al grido di: « Avanti, io muoio, evviva l'Italia ». — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Pascolini Etelvoldo fu Augusto e fu Alessandri Filomena, nato l'8 novembre 1884 a San Costanzo di Pesaro (Pesaro), colonnello in s.p.e. comandante il 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di un reggimento di fanteria libica, in tre successivi, aspri combattimenti, dava prova sicura di perizia, serena calma e coraggio personale esemplare. Nel combattimento della Sella di Gurè, alla testa del suo reggimento, che conduceva brillantemente all'attacco di forte posizione nemica, cooperava decisamente alla vittoriosa riuscita dell'azione. — Ueghe, 22 febbraio - Tamamò, 2 marzo - Gurè, 5 marzo 1937-XV.

Pascolini Etelvoldo fu Augusto e fu Alessandri Filomena, nato l'8 novembre 1884 a San Costanzo di Pesaro (Pesaro), tenente colonnello in s.p.e. comandante 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di colonna, con due successivi aspri combattimenti volutamente impegnati contro una formazione ribelle da lui ricercata, superiore in forze, armata modernamente e comandata da capi di gran nome, debellava l'avversario. Presente col suo posto di comando dove maggiore era il pericolo, era costante esempio, anche nei momenti più critici dell'aspra lotta, di serena fermezza, di calma e di sprezzo del pericolo, infondendo in tutti, col suo contegno, la sicura fede nel successo. — Hulè, 31 gennaio 1937-XV - Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Pascolini Etelvoldo fu Augusto e fu Alessandri Filomena, nato a San Costanzo di Pesaro (Pesaro), l'8 novembre 1884, tenente colonnello in s.p.e. della Divisione libica. — Comandante di un raggruppamento di battaglioni libici, già distintosi sul fronte dell'Harar e chiamato a cooperare con le Forze armate del Governo dei Galla e Sidama nella decisiva battaglia di Chevena ed Arbagoma contro le superstiti forze del ribelle ras Destà, conduceva la sua agguerrita colonna, attraverso ripetuti aspri scontri alla conquista d'uno dei capisaldi nemici, e contribuiva, con magnifico apporto di efficace cooperazione tattica e di spiccato personale valore, all'annientamento delle forze ribelli ed al nostro vittorioso successo. — Chevena-Arbagoma, 18-21 gennaio 1937-XV.

Vinci Luigi Orazio fu Guglielmo e di Carpegna Maria, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 29 agosto 1889, tenente di complemento del 3° gruppo bande armate. — Già Ministro d'Italia ad Addis Abeba dove rimase dopo l'inizio delle ostilità per attendere la partenza degli ultimi italiani, veniva volontario in A. O. assumendo il comando di un sottogruppo bande che comandava in azione con abilità, slancio, audacia. Col suo reparto di avanguardia entrava primo in Maleico, Dagamedò, Harar, dove, alla testa delle sue bande, attaccava e distruggeva sbandati che sparavano sulla colonna autocarrata, dimostrando qualità di capo e di animatore. — Maleico, Dagamedò, Harar, 16 aprile 1936-XIV - 8 maggio 1936-XIV.

Assen ben Mussa, sciumbasci (6343) nel 3° reggimento fanteria coloniale, VI battaglione libico. — Vice comandante di plotone, ferito gravemente alle braccia, durante un assalto, da un colpo di fucile, restava sul posto continuando a trasmettere ordini, dando magnifico esempio di abnegazione e di attaccamento al dovere finchè esausto non veniva portato al posto di medicazione. — Bircut, 19 aprile 1936-XIV.

Sala ben Amed, sciumbasci (6131) nel 3° reggimento fanteria coloniale, VI battaglione libico (*alla memoria*). — Durante un combattimento si distinse in modo particolare dimostrando belle e alte virtù militari. Calmo, coraggioso, nel coadiuvare il proprio comandante di plotone ed il suo comandante di compagnia. Nello snidare una mitragliatrice pesante avversaria rimasta nell'uadi, veniva ferito a morte. Conscio della sua prossima fine si rivolgeva ai propri ufficiali e mormorava: Ho compiuto il mio dovere per la grande Patria Italia. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Salem ben Farag ben Ghet, ascari (3737) del 3° reggimento fanteria coloniale, VI battaglione libico (*alla memoria*). — Incurante del pericolo e con slancio ammirevole correva in aiuto a un suo compagno ferito per sottrarlo a morte certa. Colpito anche lui gravemente, riusciva tuttavia nell'intento, ma nella notte seguente decedeva per tale ferita. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Amato Francesco di Vincenzo e di Esterina Manno, nato il 25 agosto 1908 a Serra San Bruno (Catanzaro), sergente maggiore (12033) del 3° reggimento fanteria coloniale. — Capo di una stazione r. t. assolveva con grande calma il suo importante compito presso il comando di reggimento, situato a circa cento metri dalla linea di fuoco, ed anche quando il comando stesso, perchè individuato, era soggetto a raffiche dirette di fucilerie e mitragliatrici avversarie. Successivamente, ricevuto l'ordine di spostare la stazione in altra posizione, non effettuava il movimento se non dopo avere assicurato il collegamento con le stazioni presso i battaglioni dipendenti i quali non potevano essere collegati con il comando di reggimento, con nessun altro mezzo. Non si concedeva riposo per oltre due giorni e due notti. — Gianagobo, 15, 16, 17 aprile 1936-XIV.

Giovanelli Umberto fu Alfredo e fu Bravetti Natalia, nato a La Spezia il 1° gennaio 1900, tenente in s.p.e. nel V gruppo bande armate. — Inviato dal proprio comandante ad accertarsi dello stato dei lavori che si stavano eseguendo per il passaggio di un corso d'acqua, avvertito della presenza di una pattuglia nemica fu tra i primi a slanciarsi contro di essa uccidendo di propria mano un bianco che armato di mitragliatrice aveva già aperto il fuoco ed ucciso un dubat e contribuendo alla distruzione della pattuglia stessa composta di due europei e di vari abissini armatissimi. — Segag, 21 aprile 1936-XIV.

Giulio Raimondo, da Salon (Francia), tenente di complemento nel 4° reggimento fanteria coloniale, IX battaglione. — Comandante del plotone collegamenti, assicurava in ogni momento e luogo il funzionamento del delicato servizio. Visto che una compagnia avanzata veniva minacciata da un avvolgimento nemico riuniva i pochi uomini della compagnia comando e di sua iniziativa si lanciava alla baionetta contro l'avversario, contribuendo così al buon esito dell'azione del battaglione. — Gianagobo, 15. 16, 17 aprile 1936-XIV.

Morelli Bruno fu Giacomo e fu Duranti Mirra, nato a La Spezia il 25 giugno 1899, aiutante di battaglia del comando Forze armate della Somalia. — Addetto al comando della colonna in giornata di duri combattimenti si portava ripetute volte sulle posizioni più avanzate. In un momento in cui un nostro nucleo di dubat soggiaceva alla violenta reazione di tiratori nemici appostati in una caverna, vi si poneva volontariamente alla testa e con ardimento e slancio li guidava all'assalto, uccidendone i difensori. Fulgido esempio di aggressività guerriera e sereno sprezzo del pericolo. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Piccolomini Lorenzo di Giorgio e di Maria Forteguerri, nato a Massa di Siena il 9 luglio 1902, tenente in s.p.e. nel 1° reggimento fanteria coloniale, III battaglione. — Al comando della sua compagnia attaccava il nemico in posizione fortificata; ferito, rimaneva al suo posto di combattimento dando bello esempio di calma e valore personale. — Gianagobo, 15, 16, 17 aprile 1936-XIV.

Pisu Severino di Battista e di Porcu Marietta, nato a Villaputzu (Cagliari) il 29 novembre 1908, sergente maggiore (5336) nel 3° reggimento fanteria coloniale, VI battaglione libico. — Durante un forte contrattacco nemico — benchè sottufficiale addetto al comando di battaglione — concorreva validamente a riordinare la linea nel punto più pericoloso, respingendo ed infliggendo al nemico gravi perdite fra cui la morte di un capo importante. Dimostrava in tale occasione sprezzo del pericolo, ottime qualità di comandante destando negli ascari l'ammirazione e fiducia nell'esito della lotta. — Bircut, 19 aprile 1936-XIV.

Pompei Giuseppe di Domenico e fu Bianchi Italia, nato a Roma l'8 gennaio 1910, tenente di complemento nel 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico. — Comandante di plotone fucilieri di una compagnia avanzata, in terreno insidioso e molto coperto, durante gli aspri combattimenti dei giorni 15 e 16 alla testa dei propri uomini, dava esempio di sereno sprezzo del pericolo e di alto spirito militare. Comandato ad eseguire una ricognizione nel guado di Gianagobo, con una forte pattuglia di propri uomini, al ritorno si doveva aprire il varco fra il nemico che, nel frattempo, snidato dalle caverne situate nell'uadi sottostante, si era rifugiato in parte nel bosco, per contrastare ulteriormente l'avanzata del battaglione. Con la sua audacia riusciva a rientrare nella linea con tutta la pattuglia, unitamente a quattro componenti di essa feriti. — Uadi Korrak, Gianagobo, 15, 16 aprile 1936-XIV.

Quartuccio Girolamo di Andrea e di Lo Iacono Benedetta, nato a Monreale (Palermo) il 6 ottobre 1912, tenente in s.p.e. del V gruppo bande armate della Somalia. — Al comando di una banda inviata in rinforzo ad un sottogruppo seriamente impegnato e minacciato dal nemico, con magnifico slancio portava i suoi uomini fin sulle linee avanzate momentaneamente occupate dal nemico, snidava con grave personale rischio alcuni nemici isolati annidatisi in bruche e cavernette precedentemente preparate contribuendo col proprio valore e con la propria azione di comando alla completa e rapida sconfitta del nemico. — Daga Medò, 24 aprile 1936-XIV.

Schicchi Alberto di Abele e di Salomone Teresa, nato a Capua (Napoli) il 17 febbraio 1895, 1° capitano in s.p.e. nel V battaglione

eritreo. — Valoroso e capace comandante di compagnia mitraglieri, in un contrattacco, condusse il suo reparto con perizia ed ardire. Visto in fuga il nemico, malgrado le perdite subite, sprezzante del pericolo, postava le armi allo scoperto, e personalmente manovrandone una, infliggeva all'avversario perdite gravissime. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tondi Eolo di Riccardo e fu Castellini Elba, nato il 10 dicembre 1902 a Roma, tenente in s.p.e. nel 1° reggimento fanteria coloniale, III battaglione libico. — Al comando del suo plotone esploratori durante una giornata ed una notte di accanita lotta dava bella prova di valore; ferito rimaneva al suo posto di combattimento. — Gianagobo, 15, 16, 17 aprile 1936-XIV.

Toscano Nicola fu Vincenzo e fu Maria Toschi, nato il 31 maggio 1896 a Faenza, capitano in s.p.e. del Corpo indigeni della Somalia. — Partecipava volontariamente al comando di dubat, alla occupazione d'importante centro nemico. Si slanciava con ardire contro le resistenze avversarie trascinando con bell'esempio i suoi gregari. — Giggiga, 6 maggio 1936-XIV.

Abdalla ben Amor, sciumbasci (5526) nel 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico. — Nei combattimenti dei giorni 15, 16 e 19 aprile, dava continuo esempio di coraggio e di non comune sprezzo del pericolo. Coadiuvava brillantemente il proprio comandante di plotone nella sua azione di comando, interveniva ripetutamente, di propria iniziativa, perchè il plotone assolvesse meglio i suoi compiti. Comandato in una pericolosa e delicata ricognizione sul davanti della linea occupata dal reparto, nonostante l'intenso fuoco avversario assolveva felicemente il suo compito. Bello esempio di alto senso del dovere e di preclari virtù militari. — Uadi Korrak, Gianagobo, Dabanac, 15, 16, 19 aprile 1936-XIV.

Abdussalam ben Mohamed Madani, scium basci (4070) nel 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico. — Comandante di plotone, primo sempre fra tutti per ardimento e audacia, scorgendo un forte nucleo di nemici che partiva al contrattacco ben nascosto da folti cespugli levava alto l'urlo di guerra dei libici, rianimava con la sua presenza una squadra che aveva subito forti perdite e riusciva a trascinarsi con poderoso impeto tutto il plotone che s'abbatteva sul nemico mettendolo in fuga. — Torrente Korrak, 15 aprile 1936-XIV.

Alì ben Mohamed ben Amran, muntaz (14149) nel 3° reggimento fanteria coloniale, VI battaglione libico. — Comandante di una squadra fucilieri, nel generoso tentativo di proteggere un fianco scoperto della propria compagnia, impegnava con l'avversario una violenta lotta e benchè gravemente ferito continuava ad incitare i suoi dipendenti finchè non veniva portato al posto di medicazione. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Alì ben Muftà Barudi, sciumbasci (4072) del 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico. — Nella notte seguente l'occupazione d'una testa di ponte ad una scarica di fucileria proveniente dal fondo dell'uadi si slanciava decisamente e con impeto verso la provenienza delle fucilate, dove riusciva a scovare un tiratore nemico che protetto dalla oscurità della notte cercava disturbare le nostre salmerie. Dopo accanita lotta corpo a corpo disarmava l'avversario e lo portava prigioniero nelle nostre linee. — Testa di ponte uadi Gianagobo, 16 aprile 1936-XIV.

Assan Ailè di Ailè, dubat nel V gruppo bande armate della Somalia, 2° sottogruppo. — Gravemente ferito al braccio, che dovette essere amputato poche ore dopo, non abbandonava il suo posto di combattimento seguitando a far fuoco sul nemico che in forze e di sorpresa aveva quasi aggirato il sottogruppo. — Daga Medò, 24 aprile 1936-XIV.

Gemi Almedai, muntaz (53382) nel 45° battaglione eritreo mussulmano della Somalia. — Capo arma mitragliatrice leggera, già precedentemente distintosi, in un accanito combattimento emergeva per capacità, audacia, sprezzo di ogni pericolo. Visto cadere il proprio porta arma lo sostituiva e quantunque preso di mira personalmente ferito al torace, rifiutando ogni soccorso, continuava a manovrare la propria arma con calma e coraggio esemplare contro il nemico preponderante, unendosi all'assalto del proprio reparto sino al termine dell'azione. — Segag, Daga Medò, Harar, 8-5 maggio 1936-XIV.

Gulet Giama, capo comandante del III gruppo bande armate della Somalia. — Comandante di banda la conduceva sul fianco destro del nemico e con movimento audace riusciva a completare l'accerchiamento già iniziato dal sottogruppo. Prendeva parte attiva al combattimento e si distingueva fra tutti per slancio e ardire. — Farzo, 5 maggio 1936-XIV.

Grada ben Massaud, sciumbasci (6437) nel 3° reggimento fanteria coloniale, VI battaglione libico. — Durante il combattimento di Bircut, incaricato di recare un ordine, dopo espletato l'incarico, vedendo che una squadra era senza capo squadra perchè rimasto ferito e fortemente battuta dal tiro avversario, ne assumeva il comando rianimando gli ascari e cooperando efficacemente con gli altri a respingere e costringere il nemico a ripiegare. — Bircut, 19 aprile 1936-XVI.

Mohamed Erzi, capo comandante del III gruppo bande armate della Somalia. — Si offriva volontariamente per portare un ordine ad una banda distaccata ed operante alla destra. Incurante del fuoco avversario e decidendo con l'ordine da lui riportato sul buon esito del combattimento. Con competenza ed audacia conduceva la sua banda all'attacco, prendeva parte attiva al combattimento e si distingueva fra tutti per slancio e ardire. — Farzo, 5 maggio 1936-XIV.

Mohamed Harun, buluc basci (38913) nel 45° battaglione eritreo mussulmano della Somalia. — Arditissimo graduato indigeno, in due accaniti combattimenti contro forze superiori, superbo di valore e sprezzo del pericolo, ferito gravemente, continuava con calma e coraggio esemplare, a dirigere l'assalto della sua squadra entusiasmandola col proprio contegno. — Segag, Daga Medò, 22-24 aprile 1936-XIV.

Mohamed Mahmud, muntaz (49530) nel 45° battaglione eritreo mussulmano della Somalia. — In un aspro combattimento quantunque ferito gravemente alla mano destra rifiutava ogni cura per guidare ancora i suoi ascari, li trascinava in avanti finchè una serie di schegge colpendolo all'occhio sinistro gli impediva di vedere. Rifiutava ancora ogni cura solo preoccupandosi anche allora di incitare i suoi dipendenti. — Segag, Daga Medò, 22-24 aprile 1936-XIV.

Soliman Califa, ascari (61880) nel 45° battaglione eritreo mussulmano della Somalia. — Porta arma M. L. distintosi in precedenti fatti d'armi, ferito alla spalla sinistra, rifiutando ogni soccorso continuava nel combattimento a far funzionare col fuoco calmo e preciso la sua arma e non desisteva che alla fine dell'azione. Ricoverato, nel pomeriggio stesso lasciava l'infermeria per ricomparire e gettarsi ancora nella lotta. Magnifico esempio d'arditezza e senso del dovere. — Segag, Daga Medò, 22-24 aprile 1936-XIV, Harar 8 maggio 1936-XIV.

Scekdon Elmi, capo banda del V gruppo bande armate della Somalia. — Durante un violento contrattacco sferrato da un grosso reparto abissino che alla prima alba e di sorpresa tentava la riconquista di Daga Medò, fu durante tutta l'azione tra i combattenti il più valoroso. Ferito gravemente al fianco da una pallottola di fucile seguitava a sparare ed a incuorare i suoi uomini finchè il nemico non volgeva in fuga. — Daga Medò, 24 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Baroni Alfredo di Ezio e di Ida Batelli, nato a Firenze il 27 febbraio 1895, 1° capitano in s. p. e. nel V gruppo bande armate della Somalia. — Ufficiale più volte decorato nella grande guerra, tenne nelle varie azioni svolte dal gruppo contegno sempre esemplare. Condusse di notte per varie ore e sotto una pioggia torrenziale il suo sottogruppo alla ricerca di un forte reparto nemico comandato da quattro fitaurari. Raggiuntolo lo attaccava decisamente infliggendogli gravi perdite e catturando una cinquantina di prigionieri. — Daga Medò, 3 maggio 1936-XIV.

Bobbi Mario di Giuseppe e di Enelari Enrica, nato a S. Antonio Trebbia (Piacenza) il 4 marzo 1910, caporale (16695) dell'Autogruppo della Somalia, 4° autoreparto. — Caporale autista, assolveva il proprio compito dando sempre prova di zelo e attività instancabili. Nella battaglia di Birgot, volontariamente offertosi a portar ordini, attraversava zone pericolose e sotto il fuoco nemico. Mentre eseguiva una riparazione alla vettura che aveva in consegna, s'incendiava il serbatoio della benzina riportando gravi scottature. Dopo la medicazione, chiedeva di ritornare sul luogo della battaglia. Bell'esempio di ardimento ed attaccamento al dovere. — Somalia, 10 ottobre 1935 - maggio 1936-XIV.

Cordazzo Angelo di Giovanni e di Pesot Antonia, nato a Sacile (Udine) il 6 settembre 1912, soldato (26645) nella 72ª compagnia z. a. della Somalia. — Soldato addetto al comando tattico del genio della Somalia, ha dato prove di belle qualità militari, di provato attaccamento al proprio dovere. In servizio di porta ordini, attraversando zone pericolose per gli agguati del nemico ivi appostato, ha dimostrato fermo coraggio e ardimento. — Somalia, maggio-giugno 1936.

Gragnon Cesare fu Lorenzo e di Cantoz Ludivina, nato ad Aosta il 27 marzo 1900, maresciallo (4825) del comando Forze armate della Somalia. — Addetto ai servizi di un comando di colonna, seppe con tenace continua prestazione personale, assicurarne il funzionamento in pieno combattimento, durante il quale, in un momento critico dell'azione, si lanciava volontariamente all'assalto contro un appostamento nemico, che aveva resistito ad ogni attacco, distruggendone i difensori. — Gunugadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mauri Paolo fu Guerrino e di Biselli Angiola, nato a Piacenza il 15 aprile 1888, capitano di complemento del Genio della Somalia. — Comandante di un reparto pontieri, assegnato ad una colonna operante, rese possibile il movimento della colonna stessa, gittando in pochissimi giorni, ponti di circostanza e regolamentari, attraverso numerosi torrenti. Attaccato più volte, con l'esempio, seppe trasformare i suoi pontieri in valorosi combattenti. — Uarandab, Harrar, 17 aprile-15 maggio 1936-XIV.

Masciello Vittorio di Federico e di Russo Leonida, nato a Bovino (Foggia) il 23 ottobre 1898, maresciallo genio della Divisione « Libia ». — Capo del servizio radio di una colonna, in tre giornate di accaniti combattimenti, incurante del pericolo, fra l'infuriare del fuoco nemico, assicurava costantemente il collegamento radio-telegrafico facilitando il compito assegnato alla Colonna. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Brahim Gibrin, muntaz (5008) nel 4° reggimento fanteria coloniale, IX battaglione. — Recatosi con il proprio comandante di plotone ad identificare il corpo di un militare ucciso, visto che col nutrito fuoco dell'avversario l'ufficiale correva serio pericolo, faceva scudo del proprio petto all'ufficiale, dimostrando fermezza d'animo, senso del dovere e coraggio. — Gianagobo, Uadi Corak, 15-16-17 aprile 1936-XIV.

Io Mallim, ascari nel 3° raggruppamento A. S., IX battaglione *(alla memoria)*. — In un attacco di munitissime posizioni nemiche era di esempio ai compagni per slancio e sprezzo del pericolo. — Elo Salei, 14 gennaio 1936-XIV.

Mohamed Gulet, buluc basci (9402) nel 3° raggruppamento A. S., IX battaglione. — In un attacco di munitissime posizioni nemiche trascinava con perizia ed ardimento il proprio buluc. — Elo Salei, 14 gennaio 1936-XIV.

Nur Issa, ascari (30987) nel 3° raggruppamento A. S., IX battaglione *(alla memoria)*. — In un attacco di munitissime posizioni nemiche era di esempio ai compagni per slancio e sprezzo del pericolo. — Elo Salei, 14 gennaio 1936-XIV.

Osman Degadò, ascari (23378) nella 3ª compagnia, IV battaglione A. S. — Partecipava tra i primi all'assalto contro una difficile posizione nemica rimanendo gravemente ferito. Invitato a recarsi al posto di medicazione rifiutava i soccorsi continuando il combattimento fino all'esaurimento. — Pozzi di Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Omar Fara, ascari (2204) nella 3ª compagnia, IV battaglione A. S. — Partecipava tra i primi all'assalto contro una posizione nemica rimanendo gravemente ferito. Invitato a recarsi al posto di medicazione rifiutava i soccorsi continuando il combattimento fino all'esaurimento. — Pozzi di Birgot (Ogaden), 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Aviker, iusbasci (809) della divisione carabinieri Reali di Mogadiscio. — In numerosi scontri con forti gruppi ribelli in ritirata, dava ripetute prove di slancio e di ardire, causando all'avversario sensibili perdite. — Ganale Doria, 12 gennaio 1936-XIV.

(1161)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 287.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere, con la seguente modificazione:

All'art. 10 è sostituito il seguente:

« Per la corresponsione dei contributi previsti al n. 1 dell'art. 1 del presente decreto, l'Ente nazionale per le industrie turistiche è autorizzato a scontare le corrispondenti annualità assegnate sugli stanziamenti di cui al precedente articolo 9 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI — LANTINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 288.

13ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, nell'udienza del 17 marzo 1938-XVI, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTA',

Le maggiori esigenze del servizio di investigazione politica rendono necessaria una assegnazione di L. 3.000.000 in aumento dello speciale fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario corrente.

Per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, la somma indicata, su parere conforme del Consiglio dei Ministri, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 sono disponibili L. 10 milioni 887.550;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una tredicesima prelevazione nella somma di lire tre milioni (L. 3.000.000) da assegnare al capitolo n. 81 « Spese per il servizio d'investigazione politica », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1938-XVI, n. 289.

Emissione di francobolli commemorativi della Mostra Augustea della Romanità, indetta in Roma, per le Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153, che disciplina la emissione di carte valori postali commemorative;

Riconosciuto opportuno di emettere una serie speciale di francobolli a ricordo della Mostra Augustea della Romanità, indetta in Roma, e valevoli per le Isole italiane dell'Egeo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la emissione di francobolli commemorativi della Mostra Augustea della Romanità, indetta in Roma, per le Isole italiane dell'Egeo, nei seguenti valori:

a) per il pagamento delle tasse postali in genere, da lire 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 1,25, 1,75 (+ 1 di sopraprezzo), 2,55 (+ 2 di sopraprezzo);

b) per il pagamento della sopratassa di trasporto aereo: da lire 0,25, 0,50, 0,80, 1 (+ 1 di sopraprezzo), 5 (+ 1 di sopraprezzo).

Art. 2.

La vendita al pubblico dei francobolli, di cui all'articolo precedente, verrà iniziata appena possibile e cesserà il 31 dicembre 1938-XVII, mentre la loro validità per il pagamento delle tasse postali e della sopratassa di trasporto aereo avrà termine il 30 aprile 1939-XVII.

I francobolli stessi non saranno ammessi al cambio.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli indicati negli articoli precedenti.

Art. 4.

Il Governo delle Isole italiane dell'Egeo è autorizzato a stipulare co Comitato organizzatore della Mostra soprasspecificata, apposita convenzione per regolare i trasporti inerenti ai francobolli con sopraprezzo indicati nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 290.

Modificazioni allo statuto della Confederazione fascista degli industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, col quale è stato, tra l'altro, approvato lo statuto della Confederazione fascista degli industriali ed i successivi Nostri decreti con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 29 novembre 1937 con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che siano approvate alcune modifiche del proprio statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche allo statuto della Confederazione fascista degli industriali nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta del presidente della Confederazione, che la presiede, e da un numero di membri da trenta a quaranta, nominati dal Consiglio nel suo seno, tra i quali è dal Consiglio stesso designato il vice presidente ».

Al testo dell'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

« La Giunta esecutiva può delegare ad un Comitato composto di dieci membri, scelti nel suo seno, i suoi poteri ad eccezione di quelli previsti dalle precedenti lettere *b*) ed *o*) del presente articolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 291.

Modificazione allo statuto della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e della Federazione nazionale fascista degli industriali della carta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale furono approvati, tra gli altri, gli statuti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e della Federazione nazionale fascita degli industriali della carta aderenti alla Confederazione fascista degli industriali, ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche agli statuti stessi;

Viste le domande in data 29 novembre 1937, e 6 dicembre 1937, con le quali la Confederazione ha chiesto l'approvazione di una modifica degli statuti delle dette Federazioni;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è composto del presidente, dei vice presidenti e di un numero di membri da 8 a 60, eletti ogni tre anni dall'assemblea ».

E' approvata la modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali della carta, nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è composto del presidente, del vice presidente e di un numero di membri da 8 a 60, eletti ogni tre anni dall'assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 292.

Modificazione agli statuti delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale sono stati approvati, tra l'altro, gli statuti delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali, ed i successivi Nostri decreti con i quali sono state approvate alcune modifiche agli statuti stessi;

Vista la domanda in data 29 novembre 1937, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di una modifica agli statuti delle Associazioni ad essa aderenti, riguardo alla procedura da seguire nei provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la modifica degli statuti delle Federazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali ad eccezione di quelli delle Federazioni nazionali fasciste degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche, dei trasporti aerei e degli artigiani, nel senso che al testo del 1° comma dell'art. 38 degli statuti stessi sono eliminate le parole « su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale ».

Art. 2.

E' approvata la modifica dello statuto della Federazione nazionale fascista degli artigiani, aderente alla Confederazione fascista degli industriali, nel senso che al testo del 1° comma dell'art. 41 dello statuto stesso sono eliminate le parole « su proposta del Direttorio della Comunità provinciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1938-XVI, n. 293.

Autorizzazione al comune di Sasso Bolognese a modificare la propria denominazione in « Sasso Marconi » e quella della frazione Pontecchio in « Pontecchio Marconi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 10 febbraio 1938-XVI, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Sasso Bolognese, in esecuzione di proprie deliberazioni 13 ottobre e 30 novembre 1937-XVI, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Sasso Marconi » e quella della frazione Pontecchio in « Pontecchio Marconi »;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal Rettorato provinciale di Bologna in adunanza 11 dicembre 1937-XVI;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sasso Bolognese, in provincia di Bologna, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Sasso Marconi » e quella della frazione Pontecchio in « Pontecchio Marconi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 marzo 1938-XVI, n. 294.

Autorizzazione al comune di Policastro del Golfo, in provincia di Salerno, a modificare la propria denominazione in « Capitello » e quella della frazione Policastro Vetere in « Policastro Bussentino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 22 novembre 1937-XVI, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Policastro del Golfo, in esecuzione della propria deliberazione 19 stesso mese, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Capitello » e quella della frazione Policastro Vetere in « Policastro Bussentino »;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario prefettizio per l'Amministrazione provinciale di Salerno con deliberazione 24 gennaio 1938-XVI, n. 101;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Policastro del Golfo, in provincia di Salerno, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Capitello » e quella della frazione Policastro Vetere in « Policastro Bussentino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 marzo 1938-XVI, n. 295.

Sostituzione di alcune Regie Rappresentanze diplomatiche presso le quali debbono essere destinati gli Addetti stampa all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1450, relativo alle istituzioni degli Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero;

Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1544, col quale furono determinate le Regie Rappresentanze diplomatiche presso le quali debbono essere destinati gli Addetti stampa;

Ritenuta la necesità di procedere alla sostituzione di alcune delle Rappresentanze predette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia Ambasciata di Washington e le Regie Legazioni di Copenaghen, di Praga e di Riga sono escluse dalle Regie Rappresentanze presso le quali dovranno essere destinati gli Addetti stampa all'estero e sono sostituite dalle seguenti altre:

Regia Ambasciata di Rio de Janeiro;
Regia Ambasciata di Tokio;
Regia Legazione di Berna;
Regia Legazione di Atene.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

ALFIERI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 296.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di S. Maria del Rimedio sul Molo Grande e di S. Maria dell'Orazione e Morte detta dei Verdi dello Spirito Santo, in Napoli.

N. 296. R. decreto 14 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita di S. Maria del Rimedio sul Molo Grande e di S. Maria dell'Orazione e Morte detta dei Verdi dello Spirito Santo, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 297.

Cambiamento di denominazione dell'Accademia di scienze mediche-naturali e fisico-matematiche di Ferrara.

N. 297. R. decreto 14 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia di scienze mediche-naturali e fisico-matematiche di Ferrara assume la denominazione di « Accademia delle scienze » di Ferrara, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 298.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Napoli.

N. 298. R. decreto 14 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 8 Confraternite in provincia di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 299.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Moreschi Rocchi », con sede in S. Maria Nuova.

N. 299. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Moreschi Rocchi », con sede in Santa Maria Nuova, viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI.

Sostituzione di un membro ordinario del Collegio speciale di 2° grado istituito in Messina per le controversie relative ad immobili danneggiati dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire il primo ingegnere di Sezione cav. uff. Ragusa Salvatore, a seguito del suo trasferimento ad altro Ufficio, nella sua qualità di membro tecnico ordinario del Collegio speciale di 2° grado in Messina per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Bertuzzi Lino, ing. capo del Genio civile di Messina, è nominato membro ordinario del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 con effetto dalla data del presente decreto ed in sostituzione del primo ingegnere di sezione cav. uff. Ragusa Salvatore.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI
Registro 3 Lavori pubblici, foglio 132.

(1379)

REGIO DECRETO 10 marzo 1938-XVI.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1937-XV che chiama fra gli altri a far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1937-1940 il comm. avv. Pasquale Bianca, sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura Generale dello Stato a norma dell'art. 5 comma *b*) della legge 5 gennaio 1933 n. 30;

Ritenuto che il predetto funzionario è stato trasferito ad altra sede e perciò occorre sostituirlo in seno al Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con altro funzionario designato dall'Avvocatura Generale dello Stato suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. avv. Pasquale Bianca sostituto avvocato generale dello Stato è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a mente dell'art. 5 comma *b*) della legge 5 gennaio 1933 n. 30, il comm. avv. Angelo De Bernardinis, sostituto avvocato generale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste deman., foglio n. 42. — BERRUTI.

(1380)

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI.

Nomina del dott. rag. Giusto Casazza a Regio commissario liquidatore della rappresentanza della Società di assicurazione « Lloyd de France » in sostituzione del comm. rag. Raffaele Ricciardi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento di attuazione approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1924, col quale la rappresentanza italiana in Genova della Società di assicurazione « Lloyd de France », con sede in Parigi, venne posta in liquidazione e venne nominato Regio commissario liquidatore della gestione stessa il comm. rag. Raffaele Ricciardi;

Considerato che il comm. Raffaele Ricciardi è deceduto essendo ancora in corso la R. Liquidazione della predetta rappresentanza italiana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario per l'ulteriore svolgimento delle operazioni di liquidazione della gestione stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. dott. rag. Giusto Casazza è nominato Regio commissario liquidatore della rappresentanza italiana della Società di assicurazione « Lloyd de France », con sede in Parigi, in sostituzione del comm. rag. Raffaele Ricciardi.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata alla chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Registro n. 6 Corporazioni, foglio n. 140.

(1338)

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI.

Nomina del dott. rag. Giusto Casazza a Regio commissario liquidatore della rappresentanza della Società di assicurazione « The English and Foreign Insurance Company Limited » in sostituzione del comm. rag. Raffaele Ricciardi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di attuazione approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1924, col quale la rappresentanza italiana in Genova della Società di assicurazione « The English and Foreign Insurance Company Limited », con sede in Parigi, venne posta in liquidazione e venne nominato Regio commissario liquidatore della gestione stessa il comm. rag. Raffaele Ricciardi;

Considerato che il comm. Ricciardi Raffaele è deceduto essendo ancora in corso la R. Liquidazione della predetta rappresentanza italiana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario per l'ulteriore svolgimento delle operazioni di liquidazione della gestione stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. dott. rag. Giusto Casazza è nominato Regio commissario liquidatore della rappresentanza italiana della Società di assicurazione « The English and Foreign Insurance Company Limited », con sede in Parigi, in sostituzione del comm. rag. Raffaele Ricciardi.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata alla chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Registro n. 6 Corporazioni, foglio n. 139.

(1339)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Santelpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il Regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Santelpidio a Mare, approvato con R. decreto 23 agosto 1898, n. 300, modificato con R. decreto 3 ottobre 1912, n. 1077;

Veduta la deliberazione in data 23 aprile 1937-XV del Commissario straordinario della Cassa di risparmio di Santelpidio a Mare, e la deliberazione in data 25 aprile detto anno dell'assemblea generale dei soci della Cassa predetta;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri, in data 5 febbraio 1938-XVI;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Santelpidio a Mare, allegato al presente decreto, composto di n. 83 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1360)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 aprile 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la opportunità di sottoporre la cassa di risparmio Marrucina con sede in Chieti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli anzidetti Regi decreti-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio Marrucina con sede in Chieti sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1358)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1938-XVI.

Norme concernenti le modalità per l'attuazione del R. decreto 17 marzo 1938, n. 255, che istituisce il distintivo d'onore «Mutilato sul lavoro».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 255, che istituisce il distintivo d'onore « Mutilato sul lavoro »;

Veduta la copia del verbale della seduta del 22 marzo 1938-XVI nella quale il Comitato speciale della Sezione assistenza ai grandi invalidi del lavoro deliberò le modalità per l'attuazione del Regio decreto predetto;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 22 marzo 1938-XVI, del Comitato speciale della Sezione assistenza ai grandi invalidi del lavoro, con la quale furono stabilite le modalità per l'attuazione del Regio decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 255, che istituisce il distintivo d'onore « Mutilato sul lavoro ».

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

Modalità per l'attuazione del Regio decreto istitutivo del distintivo d'onore « Mutilato sul lavoro ».

I.

In esecuzione del R. decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 255, il Comitato preposto alla Sezione assistenza ai grandi invalidi del lavoro presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, procede alla concessione del distintivo d'onore previsto dall'art. 1 del decreto stesso, con l'osservanza delle seguenti norme.

II.

Per ottenere la concessione di cui all'art. 1, gli interessati, salvo quanto è esposto in appresso per i grandi invalidi del lavoro, dovranno presentare domanda in carta semplice alla Sezione assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti redatti in carta semplice:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale penale in data non anteriore a tre mesi;

d) ogni documento che possa provare in modo inequivocabile il grado della invalidità delle infermità denunciate, e il rapporto di causalità delle medesime col lavoro.

III.

I grandi invalidi del lavoro previsti dall'art. 2 (1ª parte) del R. decreto e censiti dalla Sezione sono esonerati dalla presentazione sia della domanda che degli altri documenti. Il direttore della Sezione farà la proposta per la concessione del distintivo d'onore direttamente al Comitato Speciale.

IV.

Il direttore della Sezione darà corso alle domande solo nei casi in cui dai documenti esibiti dagli interessati, risulti accertato che si tratti effettivamente di conseguenze di infortunio sul lavoro.

E' data facoltà al direttore della Sezione di disporre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, accertamenti sanitari, facendo visitare i richiedenti da un medico di fiducia della Sezione il quale redigerà una circostanziata relazione sulla entità e sui caratteri della menomazione ed esprimerà un giudizio valutativo del grado di invalidità residuato.

V.

Le singole domande, corredate dai documenti e dagli accertamenti di cui innanzi, sentita la competente Associazione Sindacale, accompagnate dal parere del direttore saranno sottoposte all'approvazione del Comitato della Sezione al quale spetta la concessione del distintivo d'onore.

VI.

I distintivi ed i relativi brevetti, saranno di norma consegnati agli insigniti il giorno 21 aprile di ogni anno.

VII.

Sui motivi di indegnità, previsti dall'art. 4 del R. decreto, il direttore della Sezione provvederà a fare gli accertamenti del caso e, sentita la competente Associazione sindacale, a riferire con parere motivato al Comitato.

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1938-XVI.

Ordinanza di polizia veterinaria relativa all'obbligo della prova della tubercolina al confine ed ai porti per i bovini in importazione.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta l'ordinanza di polizia veterinaria in data del 14 dicembre 1931, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 dicembre 1931, n. 293, riguardante l'obbligo della prova della tubercolina al confine, ed ai porti per i bovini in importazione;

Riconosciuta la necessità di apportarvi alcune modificazioni per semplificarne il servizio;

Ordina:

Art. 1.

Gli articoli 3 e 4 dell'ordinanza anzidetta sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° aprile 1938:

« Art. 3. — La tubercolina è provveduta a cura degli uffici dei veterinari di confine o di porto ed il relativo onere è a carico degli interessati.

Il costo della tubercolina da impiegarsi per ogni partita di animali è versato dagli interessati stessi all'ufficio doganale con i diritti di visita sanitaria e con il compenso e con l'indennità di fuori orario di cui al successivo art. 4.

Gli uffici dei veterinari di confine e di porto sul certificato di nulla osta sanitario devono indicare separatamente i diritti di visita sanitaria e l'importo delle dosi di tubercolina da impiegarsi per la prova diagnostica, nonchè il compenso e l'indennità di fuori orario, se eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 4 anzidetto.

Gli uffici doganali alla fine di ogni mese verseranno alla Sezione di tesoreria provinciale, nella contabilità speciale delle rispettive prefetture, l'importo introitato nel mese per la tubercolina ceduta per l'uso predetto ».

« Art. 4. — Le operazioni inerenti alla tubercolinizzazione sono eseguite gratuitamente quando vengono compiute dai veterinari di confine o di porto durante le ore d'ufficio.

Nei casi, invece, su richiesta degli interessati, le dette operazioni debbono essere eseguite al di fuori dell'orario d'ufficio, spetterà ai veterinari per la speciale prestazione di opera, a carico degli interessati stessi, oltre la indennità di fuori orario, un compenso di lire due a capo per i primi dieci capi, e di lire una per ciascuno dei successivi. Detto compenso sarà versato agli uffici doganali, insieme con le indennità di fuori orario e verrà corrisposto insieme a questa al veterinario di confine o di porto dagli uffici doganali medesimi ».

Art. 2.

I prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore dal 1° aprile 1938 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 aprile 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,35
Francia (Franco)	58,50
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	4,7325
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,27
Danimarca (Corona)	4,212
Norvegia (Corona)	4,741
Olanda (Fiorino)	10,52
Polonia (Zloty)	358,60
Portogallo (Scudo)	0,8577
Svezia (Corona)	4,8625
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,20
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,175
Id. id. 5 % (1936)	93,65
Rendita 5% (1935)	93,775
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	103,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,70
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,80
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,425
Id. id. 5 % - Id 1944	98,725

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzioni di componenti alcuni Consigli provinciali di sanità.

Con Regio decreto in data 14 febbraio c. a. (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo c. a., registro n. 3 Interno, foglio n. 385) il signor prof. Agilulfo Bertani Tomei è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Massa pel triennio 1938-40 in sostituzione del signor dott Ferdinando Pacchierotti.

Con Regio decreto del 1° marzo c. a. (registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo c. a., registro n. 4 Interno, foglio n. 67) il signor prof. dott. Egidio Antoniazzi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Pola pel triennio 1938-40 in sostituzione del signor prof. Ortenzio Pepi.

Con Regio decreto in data 21 febbraio c. a. (registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo c. a., registro n. 4 Interno, foglio n. 66) il signor dott. Francesco Cao è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio pel triennio 1938-40 in sostituzione del signor avv. Fulvio Pedrazzini.

Con Regio decreto in data 21 febbraio c. a. (registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo c. a., registro n. 4 Interno, foglio n. 68) il signor dott. Raffaele Pastore è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Bari pel triennio 1938-40 in sostituzione del signor prof. Ernesto Lucrezio.

Con Regio decreto in data 14 febbraio c. a. (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo c. a., registro n. 3 Interno, foglio n. 386) il

signor prof. Domenico Calzavera è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Treviso pel triennio 1938-40 in sostituzione del signor dott. prof. Luigi Fiorani Gallotta, deceduto.

Con Regio decreto in data 17 febbraio c a. (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo c. a., registro n. 3 Interno, foglio n. 388) il signor prof. Guido Spera è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Matera pel triennio 1938-40 in sostituzione del signor prof. Eugenio Filesi.

Con Regio decreto in data 17 febbraio c. a. (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo c. a., registro n. 3 Interno, foglio n. 389) il signor prof. Giovanni De Toni è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Modena pel triennio 1938-40 in sostituzione del signor prof. Riccardo Simonini.

Con Regio decreto in data 1° marzo c. a. (registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo c. a., registro n. 4 Interno, foglio n. 69) i signori dott. Giovanni Sirotti e prof. dott. Italo Marcialis sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari pel triennio 1938-40 in sostituzione dei signori dott. Dante Giustozzi e prof. Giancarlo Bentivoglio.

Con Regio decreto in data 14 febbraio c. a. (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo c. a., registro n. 3 Interno, foglio n. 389) i signori prof. Alessandro Della Volta e avv. Carlo Capello sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Modena pel triennio 1938-40 in sostituzione dei signori prof. Pietro Sisto e prof. Roberto Berti.

(1367)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Morbegno (Sondrio), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 2 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Morbegno (Sondrio), in liquidazione, il cav. Mario Stoppa è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1398)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Neritina di depositi e prestiti in Nardò (Lecce), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 5 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca Neritina di depositi e prestiti in Nardò (Lecce), in liquidazione, il signor Ettore Del Prete fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1399)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Santo Stefano P. M. » di Rocca Santo Stefano (Roma), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 5 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Santo Stefano P. M.» di Rocca Santo Stefano (Roma), in liquidazione, il signor Luigi Lanciotti fu Vittore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1400)

Nomina del commissario straordinario della Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 aprile 1938-XVI che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio Marrucina con sede in Chieti;

Dispone:

Il comm. dott. Alberto Marsigli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio Marrucina con sede in Chieti, con le attribuzioni e i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1359)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a dieci posti di aggiunto di procura di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933 n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII n. 1612;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 221, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa fascista, dei mutilati ed invalidi per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente la ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1937-XV, col quale è stato autorizzato l'espletamento nell'anno 1938-XVI di un concorso a dieci posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a dieci posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato.

Al concorso possono partecipare:

a) gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo;

b) gli iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali oppure che, vigente la legge 25 marzo 1926-IV, n. 453, avessero compiuto almeno due anni consecutivi di pratica da avvocato presso le Avvocature dello Stato o nello studio di un avvocato.

I candidati di cui alla lettera *b*) e quelli di cui alla lettera *c*) che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni per gli ex combattenti, per i decorati al valor militare, per gli invalidi della guerra o per la Causa Fascista, per coloro che risultano regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè per i coniugati e per coloro che abbiano figli viventi.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per la ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda in carta da bollo da L. 6.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

A) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1° salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal Segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, e in sua vece dal vice segretario federale o del Segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei vice segretari del Partito, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

3° stato di famiglia. I celibi sono dispensati dal produrre lo stato di famiglia, purchè dichiarino nella loro domanda tale loro qualità;

4) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

B) per i procuratori legali, essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 4, nonchè dai seguenti:

5° diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza, conseguita in una università del Regno;

6° atto di nascita;

7° certificato di cittadinanza italiana;

8° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

9° certificato generale del casellario giudiziario;

10° certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

11° certificato del sindacato fascista degli avvocati e procuratori che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

C) per i laureati in giurisprudenza essere corredati dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 10, nonchè dal certificato rilasciato dal Direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 18, secondo comma, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1936-IV, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato del Direttorio del sindacato degli avvocati e dei procuratori.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nella assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito della Causa Fascista dovranno produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1, 2, 3, 7, 8 e 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli italiani non regnicoli debbono comprovare l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è sufficiente che pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita sanitaria di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 3.

L'esame consta di tre prove scritte e una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato, parimenti designati dall'avvocato generale;

da un consigliere della Corte di appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori di Roma tra i procuratori aventi un'anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'Avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 5.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato (gruppo *A*, grado XI), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado, secondo le tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923-II n. 2395 e successive modificazioni, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e con gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Ove i primi nominati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei bollettini ufficiali del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Per il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

(1394)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di sotto capo tecnico (gruppo C, grado 12°) nel Regio Gabinetto fotografico di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli e per esami ad un posto di sotto capo tecnico (Gruppo *C*, grado 12) nel R. Gabinetto fotografico di Roma. Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di sotto capo tecnico in prova e conseguirà la nomina a stabile se riconosciuto idoneo dal Consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguirà subito la nomina a stabile, con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 425, diminuito del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Coloro che provengano da altre Amministrazioni statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione III), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di 40 anni è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal Podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale.

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia Volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A.O., produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui allo art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni mi-

litari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal Podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

8° titoli tecnici e scolastici;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVI, rilasciato dal Segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, di cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato degli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal Segretario della Federazone che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei vice segretari o dal Segretario amministrativo del partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. III) dopo il termine fissato dal precedente articolo 3 o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'Educazione Nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

L'esame consterà delle seguenti prove:

una foto di un dipinto d'importanza artistica;

una foto di una bellezza naturale preferibilmente con elementi architettonici;

esame orale sui principali tipi di macchine fotografiche in uso, di schermi, di lastre.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La graduatoria del vincitore del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

L'accettazione o la rinuncia della nomina da parte del candidato vincitore del concorso devono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(1395)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.